SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO

Si dà notizia che giovedì 2 maggio p.v. si procederà alla pubblicazione, in edizione straordinaria, della Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - Corte Costituzionale.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

Approvazione di n. 42 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

02A02565

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 aprile 2002, n. **72.**

Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.

3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1636):

Presentato dall'on. PECORELLA il 24 settembre 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2001 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11, 16, 17 ottobre 2001.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 23 ottobre 2001 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 ottobre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 781):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 ottobre 2001 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, l'8 novembre 2001, l'11 dicembre 2001.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 febbraio 2002 con parere della Commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato, con modificazioni, il 20 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 1636-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 marzo 2002 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 7, 12 marzo 2002.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 10 aprile 2002.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 aprile 2002.

02G0105

LEGGE 23 aprile 2002, n. **73.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato decreto-legge n. 350 del 2001»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.

2-*ter*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*bis* è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-*bis* del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-*bis* è versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Se l'importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera *b)* del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, è restituita all'interessato, senza

corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3-*ter*. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera *c)*, quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza" ».

*All'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*ter*, dopo le parole:* « di usura », *sono aggiunte le seguenti:* « , di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *(Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare)* — *1.* Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";

3) al comma 2, lettera *a)*, primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";

4) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";

5) al comma 2-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo

d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA";

6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*4-bis*. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento";

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione";

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"ART. 1-*bis*. — *(Emersione progressiva)* — *1*. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e

contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.

4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.

5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.

6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-*bis* e degli altri modelli di dichiarazione".

2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 4-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. – *(Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari).* — *1.* Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato";

b) all'articolo 8, comma 3-*ter*, le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-*ter*. — (*Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario*). — *1*. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4*-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario" ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1180):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 23 febbraio 2002.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 25 febbraio 2002 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla prima commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 febbraio 2002.

Esaminato dalla 6ª commissione il 26, 27, 28 febbraio; 12 e 20 marzo 2002.

Esaminato in aula il 26 marzo 2002 e approvato il 27 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2592):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 3 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, XI e XIV.

Esaminato dalla VI commissione il 9, 10 e 11 aprile 2002.

Esaminato in aula il 10, 15 e 16 aprile 2002 ed approvato il 17 aprile 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 50.

02G0101

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2002, n. **74.**

Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato *B*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo è inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2. È istituito un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall'articolo 5 e seguenti al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dal presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorché un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, comprenda una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2,comma 1, lettere *b)* o *d)*, il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9.

4. Fatto salvo un campo di applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e la portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel comma 1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

5. Il presente decreto non si applica al personale navigante della marina mercantile.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «stabilimento», l'unità produttiva;

b) «impresa di dimensioni comunitarie», un'impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri;

c) «gruppo di imprese», un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

d) «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:

1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri;

2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;

3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;

e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;

f) «direzione centrale», la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante, o il dirigente cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4 le relative attribuzioni e competenze;

g) «informazione e consultazione», la fornitura di dati, elementi, notizie, nonché lo scambio di opinioni e la instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;

h) «comitato aziendale europeo», il comitato istituito conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 6, o alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;

i) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 5, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Ai fini del presente decreto i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attività svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.

Art. 3.

Definizione di impresa controllante

1. Ai soli fini del presente decreto si intende per «impresa controllante» un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa denominata «impresa controllata».

2. Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente:

a) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione;

b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

3. Quando due o più imprese del gruppo soddisfano uno o più dei criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio *a)* o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio *b)*, o, infine, quella che soddisfa il criterio *c)*.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non è considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:

a) quando un soggetto che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purché eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attività, di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità competenti;

b) quando una società di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purché i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per società di partecipazione finanziaria si intendono le società la cui attività prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.

6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.

7. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.

Titolo II

ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO OVVERO DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 4.

Responsabilità dell'istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze, è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all'istituzione del Cae ovvero di una

procedura per l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

2. Se la direzione centrale non è situata nel territorio di uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla direzione stessa, assume la responsabilità di cui al comma 1. In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al comma 1 ricade sulla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.

3. Ai fini del presente decreto il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma 2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.

Art. 5.

Delegazione speciale di negoziazione

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessate.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anche disgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualora preventivamente designato, al dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.

Art. 6.

Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, è istituita una delegazione speciale di negoziazione.

2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di imprese.

3. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di cui all'articolo 4 le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione.

4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.

Art. 7.

Costituzione della delegazione speciale di negoziazione

1. La delegazione speciale di negoziazione è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limite minimo di tre e massimo di diciotto unità.

2. Ulteriori unità, nell'ambito del numero massimo di cui al comma 1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:

a) un seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;

b) due seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;

c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese.

3. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e le direzioni locali sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 8.

Compiti della delegazione speciale di negoziazione

1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

2. Al fine di concludere un accordo in conformità all'articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.

3. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta.

4. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformità ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati già in corso.

5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta a stipulare l'accordo di cui all'articolo 9. Per effetto dell'adozione della decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non sono più applicabili.

6. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine più breve con accordo tra le parti.

7. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio mandato e, comunque, in misura e termini non superiori a quanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo fra le parti.

8. Nel rispetto di quanto previsto al comma 7, la direzione centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso accordo fra le parti, la direzione centrale sosterrà le spese per un solo esperto.

Art. 9.

Contenuto dell'accordo

1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'articolo 1, comma 1.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie interessati dall'accordo, secondo le definizioni di cui all'articolo 2;

b) la composizione del Cae, il numero dei membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandato;

c) le competenze e la procedura d'informazione e di consultazione del Cae;

d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae;

e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivi comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;

f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo;

g) contenuto dell'informazione e della consultazione.

3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa al Cae. L'accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate. In particolare, queste informazioni riguardano questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori.

4. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti, tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alle prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16.

5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.

6. I componenti italiani del Cae o i titolari della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero del gruppo di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).

7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, la direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e modalità di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformità a quelli definiti rispettivamente all'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.

Art. 10.

Prescrizioni accessorie

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'articolo 16, qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero qualora la direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero qualora, entro tre anni a decorrere da tale richiesta, le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista dall'articolo 8, comma 4.

Art. 11.

Informazioni riservate

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del Cae, gli esperti che eventualmente li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1. Tale divieto permane per un periodo di tre

anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.

2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.

3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.

4. La commissione è composta da tre membri rispettivamente designati:

a) dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione;

b) dalla direzione centrale;

c) dalle parti di comune accordo.

La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.

Art. 12.

Osservanza dei diritti e degli obblighi

1. La direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di collaborazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.

2. Il comma 1 si applica anche per la collaborazione tra la direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Art. 13.

Tutela

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri, dell'oggetto e del luogo delle riunioni, l'accordo di cui all'articolo 9 può prevedere ulteriori otto ore annuali.

Art. 14.

Rapporti con altre disposizioni particolari

1. Il presente decreto fa salve le norme di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché i diritti di informazione e consultazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti.

Art. 15.

Accordi in vigore

1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, che prevedano l'informazione e la consultazione transnazionali dei lavoratori e che siano applicabili all'insieme dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

2. Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti possono concordare di prorogarli.

3. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16.

Art. 16.

Prescrizioni accessorie

1. Qualora, entro tre anni dalla richiesta di cui all'articolo 5, non sia stato raggiunto l'accordo di cui all'articolo 9, e comunque nei casi previsti all'articolo 15, comma 3, nell'impresa o nel gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2 è istituito un Cae la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

2. Le competenze del Cae si limitano, per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*, all'informazione e alla consultazione sulle questioni che riguardano l'insieme dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi.

3. Il Cae è composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9, commi 6 e 7.

4. Nella composizione del Cae deve essere prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori ad alta qualificazione dell'impresa o del gruppo di imprese.

5. Il Cae è composto da un minimo di tre ad un massimo di trenta membri. Qualora il Cae sia composto da almeno nove membri esso elegge al suo interno un comitato ristretto composto al massimo da tre membri. Esso adotta un regolamento interno.

6. Nell'elezione dei membri del Cae deve essere garantita, in primo luogo, la rappresentanza di una persona per Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o più stabilimenti, oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede l'impresa controllante o una o più imprese controllate; in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

7. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, sono informati della composizione del Cae su comunicazione delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2.

8. Il Cae ha diritto di riunirsi una volta all'anno con la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, nei limiti di cui all'articolo 13, per essere informato o consultato, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.

9. La riunione verte, in particolare, sui seguenti aspetti: situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite, situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione, anche con riferimento alle pari opportunità, investimenti e cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione e l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi e conseguenti attività di formazione relative agli addetti interessati, trasferimenti di produzione, fusione, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi e licenziamenti collettivi.

10. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il Cae ha il diritto di esserne informato. Quest'ultimo ha diritto di riunirsi su sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.

11. Alla riunione organizzata con il comitato ristretto hanno diritto di partecipare i membri del Cae eletti o designati dagli stabilimenti ovvero dalle imprese direttamente interessati dalle misure in questione. La riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima rispetto all'attuazione delle misure di cui al comma 10, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, su cui può essere formulato un parere al termine della riunione o entro sette giorni.

12. Prima delle riunioni con la direzione centrale il Cae o il comitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 11, può riunirsi nei limiti di cui all'articolo 13, senza che la direzione interessata sia presente.

13. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e del presente articolo, i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in mancanza di questi, l'insieme dei lavoratori, riguardo al genere e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione posta in atto conformemente al presente articolo.

14. Il Cae, o il comitato ristretto, può farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. Le riunioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate le prerogative della direzione centrale.

15. Le spese di funzionamento del Cae sono sostenute dalla direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri del Cae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai fini dell'adeguato svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico, salvo che non sia stato diversamente convenuto, le spese di organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, nonché le spese di alloggio, vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Tali spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.

16. Quattro anni dopo la sua costituzione, il Cae delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo 9 oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 17.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 11 il direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori

della commissione tecnica di cui all'articolo 11, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.

2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo del preposto alla direzione centrale o del dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* o *d)*, o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 9, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11, è costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, e* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000), così recitano:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.».

— L'allegato *B* della citata legge n. 422 del 2000 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— La direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, è pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 1994, n. L 254.

Nota all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2000, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2001, n. 80, è il seguente:

«1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'art. 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.».

Nota all'art. 13:

— Gli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) così recitano:

«Art. 22 *(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)*. — Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti

delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.».

«Art. 24 *(Permessi non retributivi)*. — I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.».

Note all'art. 14:

— L'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), così recita:

«Art. 47 *(Trasferimenti di azienda)*. — 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

a) la data o la data proposta del trasferimento;

b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;

c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti . La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile.».

— L'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 24 *(Norme in materia di riduzione del personale)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-*bis*, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

02G0100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zagordo Patricia Viviana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammisisone all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zagordo Patricia Viviana, nata a Merlo (Italia) il 13 febbraio 1967, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'Universidad de Buenos Aires (Argentina) il 2 ottobre 1992, il titolo accademico di licenciada en psicologia;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1 lettera *a)* 3° trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo in Argentina;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accedemica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato peraltro che non ha dimostrato essere in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento brasiliano per l'esercizio della professione di psicoterapeuta nel suo Paese, e che comunque ha una formazione accademica-professionale non assimilabile a quella richiesta in Italia;

Decreta:

1. Alla sig.ra Zagordo Patricia Viviana, nata a Merlo (Italia) il 13 febbraio 1967, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di piscoterapeuta, per la ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

02A04455

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nicotera Filomena Norma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammisisone all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nicotera Filomena Norma, nata a San Paolo del Brasile, il 26 agosto 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di psicologo di cui è in possesso dal 1992, conseguito presso la Universidade Sao Marcos di San Paolo ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso la stessa Università il titolo accademico di bacharel em psicologia il 20 agosto 1991;

Considerato inoltre che risulta iscritta al Conselho regional de psicologia di San Paolo dal 18 agosto 1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 9 novembre 2001 e dell'11 gennaio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto peraltro che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica-professionale completa, rispetto a quella richiesta allo psicoterapeuta italiano;

Ritenuto pertanto che, ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba consistere in un colloquio in lingua italiana e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti del corso della esperienza maturata, e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi simili;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nicotera Filomena Norma, nata a San Paolo del Brasile il 26 agosto 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale. Le modalità di svolgimento della prova suddetta sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

a) teoria e pratica della psicoterapia individuale e di gruppo;

b) psicopatologia generale;

c) principi deontologici professionali.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli psicologi.

02A04456

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2002.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.031 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2007, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa all'operazione di concambio di cui al decreto ministeriale n. 006395 del 21 marzo 2002, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 15 aprile 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04418

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2002.

Rettifica ed integrazione della dichiarazione dell'esistenza degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione del territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 marzo 2002, n. 63, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle grandinate e piogge alluvionali del 14 settembre 2001 e 15 settembre 2001 in provincia di Napoli;

Vista la delibera di giunta regionale n. 302 del 1° febbraio 2002, con la quale la regione Campania chiede di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla delimitazione delle aree danneggiate dalle grandinate e dalle piogge alluvionali del 14 e 15 settembre 2001;

Ritenuto di accogliere le richieste di rettifica ed integrazione;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle avversità del 14 settembre 2001 e 15 settembre 2001 in provincia di Napoli, di cui al decreto 15 febbraio 2002 richiamato nelle premesse, è rettificata ed integrata come segue:

a) dall'elenco dei comuni danneggiati dalle grandinate del 14 e 15 settembre 2001, sono esclusi i comuni di Napoli e Palma Campania;

b) l'elenco dei comuni danneggiati dalle per le piogge alluvionali del 14 e 15 settembre 2001, è integrato con il territorio dei comuni di Monte di Procida e Bacoli per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 135, art. 5, comma 2, lettera *e)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A04419

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 novembre 2001.

Istituzione del biglietto di ingresso nel Castello demaniale di Copertino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la conversione dei biglietti d'ingresso nei musei dello Stato in euro;

Vista la nota n. 21032 del 30 agosto 2001 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico demoetnoantropologico e per i beni architettonici e del paesaggio di Bari ha proposto l'istituzione del biglietto di ingresso nel Castello demaniale di Copertino (Lecce), nella misura di L. 4.000;

Considerata la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997 nella riunione del 24 ottobre 2001;

Decreta:

È istituito il biglietto d'ingresso di L. 4.000 (€ 2.00) nel Castello demaniale di Copertino. Il presente decreto è inviato alla registrazione degli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 novembre 2001

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119

02A04489

DECRETO 20 dicembre 2001.

Rideterminazione dei biglietti di ingresso nella Reggia di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000 concernente l'istituzione del biglietto d'ingresso alla mostra dedicata a «Terrae Motus» presso la Reggia di Caserta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2001 concernente la rideterminazione del biglietto d'ingresso nella Reggia di Caserta;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la conversione in euro dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato;

Vista la nota n. 160 del 4 dicembre 2001 con la quale la Soprintendenza beni architettonici e paesaggio per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Caserta ha proposto la revisione dei biglietti di ingresso nelle sezioni espositive della Reggia, pur mantenendo un biglietto cumulativo come già stabilito con decreto ministeriale 3 gennaio 2001;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, che nella riunione in data 4 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole;

Considerata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta, più funzionale alla visita delle varie sezioni espositive in cui si articola il complesso monumentale e museografico della Reggia di Caserta;

Decreta:

I biglietti per l'ingresso nella Reggia di Caserta sono così rideterminati:

appartamenti storici e Museo dell'opera e del territorio € 4,20;

parco e giardino inglese € 2,00;

biglietto cumulativo per l'ingresso negli appartamenti e parco € 6,00;

mostra «Terrae Motus» € 3,50;

biciclette nel parco € 1,00.

Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, di circolazione della doppia valuta, i biglietti in euro sopra indicati sono rideterminati in lire secondo gli importi di cui alla tabella B) acclusa al decreto ministeriale 24 ottobre 2001. In particolare il biglietto di € 4,20 per l'ingresso negli appartamenti storici e Museo dell'opera e del territorio è rideterminato in L. 8.200.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 120

02A04491

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° marzo 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articolo 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «A TRE - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccapiemonte, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 18 marzo 1988, rep. 16862, reg. soc. 641/1988 - tribunale di Salerno - BUSC 4666;

2) società cooperativa edilizia «L'Arco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 6 dicembre 1989, rep. 4267, reg. soc. 220/90 - tribunale di Salerno - BUSC 4990;

Salerno, 1° marzo 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A04107

DECRETO 12 marzo 2002.

Determinazione del costo orario del lavoro degli operai addetti al carico e scarico presso l'Amministrazione della difesa, riferito al mese di settembre 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico;

Esaminato il verbale di accordo di rinnovo contrattuale per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere dal settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Aministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di settembre 2001, è determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE COSTO ORARIO OPERAI ADDETTI CARICO E SCARICO PRESSO AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (CCNL 20.7.2001)

NAZIONALE **SETTEMBRE 2001**

A-Elementi retributivi annui	**5° liv. (in EURO)**	**5° liv. (in Lire)**
Retribuzione tabellare	4.948,68	9.582.000
Incremento aut. bienn.	412,68	799.011
Ind. contingenza	6.167,52	11.941.980
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	240.000
TOTALE "A"	**11.652,84**	**22.562.991**
B-Oneri aggiuntivi		
Festivita' retribuite (n.2)	88,28	170.932
Tredicesima mensilita'	971,07	1.880.249
Quattordicesima mensilita'	960,74	1.860.249
TOTALE "B"	**2.020,09**	**3.911.430**
C-Oneri previd. e assist.		
Inps (32,58%)	4.454,64	8.625.366
Inail (6,464%)	883,82	1.711.307
TOTALE "C"	**5.338,46**	**10.336.673**
Trattamento fine rapporto	1.012,81	1.961.068
Rivalutazione T.F.R. (3,538043%) (anzianità me	107,50	208.150
Oneri D.L.vo 626/94 e success. modidifiche	103,29	200.000
Vestiario	180,76	350.000
TOTALE COSTO ANNUO	**20.415,75**	**39.530.312**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**971,07**	**1.880.249**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**5,61**	**10.868**
COSTO ORARIO	**12,91**	**25.003**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	**0,53**	**1.017**
INCIDENZA IRPEG (36% IRAP)	**0,19**	**366**
TOTALE INCIDENZE	**0,72**	**1.383**
COSTO TOTALE	**13,63**	**26.386**
Ore teoriche (40ore x 52 settimane)	**2088**	
Ore mediamente non lavorate così suddivise:		
ferie (22 giorni)	176	
festivita' (12 giorni)	96	
festivita' soppresse (4 giorni)	32	
riduzione orario contrattuale	40	
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10	
diritto allo studio (0,45%)	9	
malattia, infort., maternita' (6,5%)	136	
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8	
Totale ore non lavorate	**507**	
Ore mediamente lavorate	**1581**	

02A04009

DECRETO 22 marzo 2002.

Nomina di un componente effettivo della commissione di accertamento e verifica degli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Vista la legge n. 233 del 2 agosto 1990, sulla riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi;

Visto l'art. 15 della predetta legge n. 233/1990, con la quale viene disposta la costituzione di una commissione di accertamento e verifica «ai fini del controllo dei requisiti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 173;

Visto il decreto n. 5/2000 del 2 novembre 2000, con il quale è stato nominato componente effettivo — in rappresentanza dell'INAIL di Verona — della commissione di accertamento e verifica elenchi coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il rag. Clementi Stefano;

Vista la nota del 19 febbraio 2002, con la quale la direzione dell'INAIL di Verona chiede di sostituire il precitato soggetto con la sig.ra Perotti Giovanna;

Ritenuto di dover procedere;

Decreta:

La sig.ra Perotti Giovanna è nominata componente effettivo della commissione accertamento e verifica elenchi coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Verona in rappresentanza dell'INAIL di Verona.

Il presente decreto, che ha decorrenza immediata, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 22 marzo 2002

p. Il direttore provinciale: CARELLI

02A04008

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 marzo 2002.

Fondo per le agevolazioni alla ricerca ai sensi della legge n. 46/1982 e della legge n. 346/1988, per un impegno di spesa pari a € 8.903.605,23.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento, delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 giugno 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate;

Ditta: ADI S.P.A.
Thiene - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5810

Titolo del progetto: Studio, sviluppo sperimentazione di nuovi prodotti e processi nel campo dei sistemi di lavorazione abrasiva.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 25/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 25/09/00

Costo ammesso Euro = 1.572.611,26= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 693.085,16=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 879.526,10=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	693.085,16	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	879.526,10	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =707.675,07=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =654.206,28=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: BENSI SRL

Carbonara Scrivia - AL (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7874

Titolo del progetto: Studio di nuovi materiali e sistemi finalizzato all'ottenimento di originali altoparlanti per auto di dimensioni, spessori, peso e campo magnetico disperso sensibilmente ridotti con migliori qualità di riproduzione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 07/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 07/11/00

Costo ammesso Euro = 808.771,50= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 192.944,17=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 615.827,33=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	192.944,17	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	-0,01	0,00	615.827,34	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =444.824,33=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =230.499,88=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca per il Leasing Italease S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CEFRIEL - CONSORZIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 738

Titolo del progetto: Progetto per la formazione di specialisti nella progettazione di applicazioni distribuite innovative internet-based. (II edizione- 2000).

Durata e data inizio progetto: Mesi 11 dal 02/05/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 02/05/00

Costo ammesso Euro = 234.987,89= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento

Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
234.987,89	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =187.990,31=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: EL.EN. S.P.A.
CALENZANO - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1732

Titolo del progetto: Sviluppo di nuovi sistemi laser per impiego in ortopedia e fisioterapia.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 15/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 04/02/01

Costo ammesso Euro = 1.135.172,26= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 642.369,09=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 492.803,17=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	642.369,09	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	492.803,17	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =681.103,36=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =322.388,92=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ENOLGAS BONOMI SPA
Concesio - BS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1078

Titolo del progetto: Studio, sviluppo e prototipazione di una nuova tipologia di valvole intercettatrici a sfera misuratrici di portata

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/01/01

Costo ammesso Euro = 923.492,07= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 413.743,95=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 509.748,12=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	413.743,95	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	509.748,12	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =554.095,24=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =246.572,38=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: PLASTIK S.P.A.
Albano Sant'Alessandro - BG (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5874

Titolo del progetto: Nuovo film coestruso a base polietilenica, traspirante e saldabile a basse temperature, destinato al settore igenico-sanitario

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/10/00

Costo ammesso Euro = 2.040.521,21= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 997.794,73=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.042.726,48=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	997.794,73	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.042.726,48	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =918.234,54=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =863.140,47=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SYSDATA SUD SRL

Napoli - NA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7620

Titolo del progetto: Formazione professionale di ricercatori da destinare ad attività nel campo del software e particolarmente in ambito Internet e Data Warehouse.

Durata e data inizio progetto: Mesi 11 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 31/10/00

Costo ammesso Euro = 552.092,43= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento

Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
0,00	552.092,43	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =441.673,94=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TECNOPOL S.R.L.
Monza - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 215

Titolo del progetto: Plastificazione di plastisol in campo elettromagnetico

Durata e data inizio progetto: Mesi 42 dal 01/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 18/12/00

Costo ammesso Euro = 1.078.878,46= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 731.819,43=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 347.059,03=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	553.641,80	178.177,63	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	277.337,35	69.721,68	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =610.645,21=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =360.345,41=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TRAVAR S.R.L.
RODENGO SAIANO - BS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1061

Titolo del progetto: TRAV.AL - Ricerca e prototipizzazione di macchinario-apparecchiature e nuovo processo produttivo per trafilati metallici in formazione multifilo di alluminio e sue leghe.

Durata e data inizio progetto: Mesi 22 dal 10/05/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 10/05/00

Costo ammesso Euro = 986.432,68= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 488.568,23=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 497.864,45=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	488.568,23	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	497.864,45	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =591.859,61=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =270.282,55=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TTL - TECNO TEMPRANOVA LOMBARDA S.R.L.
Dolzago - LC (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6236

Titolo del progetto: Impianto laser tipo Yag, a cinque assi controllati per trattamenti termici su particolari metallici vari.

Durata e data inizio progetto: Mesi 18 dal 15/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 09/10/00

Costo ammesso Euro = 1.022.584,66= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.022.584,66=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.022.584,66	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =460.163,10=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =357.904,63=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

- Per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del Decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

- la durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in euro 8.903.605,23 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il dirigente generale: CRISCUOLI

02A04257

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, accerta la chiusura al pubblico dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Milano nel giorno 11 marzo 2002, per l'intero arco orario.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano deriva dalla proposta di emissione del decreto sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 11 marzo 2002, avanzata dalla Procura generale della Repubblica di Milano, con nota protocollo n. 46/2002 del 18 marzo 2002, a causa di interventi di manutenzione a carattere urgente sull'impianto elettrico a seguito di incendio verificatosi in data 8 marzo 2002 nella cabina elettrica M.T., per l'intero arco orario.

Si riportano i riferimenti normativi che giustificano l'adozione del presente atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4: art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 aprile 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A04714

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2002.

Autorizzazione alla Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl, con sede legale in Ragusa, viale Europa n. 65 e capitale sociale di € 10.103.963 alla data del 30 settembre 2001;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite

minimo di 25 milioni di euro, e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza:

La Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

p. *delegazione del direttore generale:*
CLEMENTE - BIANCHI

02A04420

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge;

Visto il decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 relativo all'emanazione dello statuto del Politecnico di Milano e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 24 maggio 2001;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 10 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2001;

Visto il decreto del 28 febbraio 2002 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato osservazioni sulla proposta di modifica dello statuto;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 18 marzo 2002 che ha accolto integralmente le osservazioni mosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 26 marzo 2002;

Decreta:

la nuova stesura dello statuto del Politecnico di Milano, secondo il testo allegato, che qui si intende integralmente riportato.

Milano, 26 marzo 2002

Il rettore: DE MAIO

STATUTO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I.1.

Principi generali

1. Il Politecnico di Milano è una istituzione culturale pubblica e autonoma dello Stato italiano che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana mediante la ricerca e l'insegnamento superiore.

2. Il Politecnico ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed artistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale degli studenti nonché la formazione dei docenti.

3. Il Politecnico assicura le libertà di ricerca e di insegnamento garantite dalla Costituzione.

4. Il Politecnico assicura, sotto tutti gli aspetti ed in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela delle pari opportunità promuovendo tutte le iniziative necessarie a svilupparne l'esercizio.

5. Il Politecnico assicura la massima pubblicità e trasparenza per tutte le sue attività.

6. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti del Politecnico, contribuiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità al raggiungimento dei fini istituzionali.

7. Il Politecnico, nel rispetto dei propri fini istituzionali, ha piena capacità di diritto pubblico e privato senza fini di lucro.

8. Per assolvere i propri compiti formativi, il Politecnico, in coerenza con la programmazione nazionale e locale, sviluppa attività di orientamento e di assistenza didattica agli studenti.

Art. I.2.

Principi di autonomia

1. Il Politecnico è dotato di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa, che esercita con le modalità previste nel presente statuto.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il Politecnico, anche ai sensi dei successivi articoli, utilizza risorse finanziarie, personale e strutture ottenuti o messi a disposizione da soggetti pubblici e privati, ivi compresi tasse e contributi versati dagli studenti.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Politecnico intrattiene rapporti con enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura.

Può istituire scuole per promuovere l'identificazione e il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici.

Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università ed organizzazioni pubbliche e private. Può costituire o partecipare a società di capitali o ad altre forme associative di diritto privato per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonché per lo svolgimento di attività anche di sviluppo edilizio strumentali alla didattica ed alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali con particolare riferimento ai servizi gestionali o logistici.

La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi al principio che nessun onere dovrà gravare sull'Ateneo nel caso del ripiano di eventuali perdite. Il Politecnico, pertanto, in nessun caso potrà essere unico azionista con gli effetti previsti dal codice civile.

4. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, il Politecnico può costituire, in qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese. Il Politecnico individua i tipi di attività e di beni che possono essere conferiti a tale fondazione, nell'osservanza del criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Ateneo.

Tale fondazione è disciplinata da apposito statuto, approvato in seduta congiunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, che ne specifica i compiti e le strutture operative.

La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale statuto.

5. Il Politecnico, oltre a curare l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, anche al di fuori dei compiti istituzionali dei docenti, attraverso corsi e seminari di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore.

6. Il Politecnico adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società. A tale scopo si dà gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di soggetti pubblici e privati.

7. Il Politecnico può istituire servizi intesi ad agevolare il proprio personale nell'assolvimento della sua attività istituzionale e assumere iniziative tendenti alla sua crescita culturale e professionale.

8. Il Politecnico può attivare forme di collaborazione che contemplino prestazioni di studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio. A tal fine può avvalersi anche di associazioni o cooperative studentesche.

9. Il Politecnico favorisce attività autogestite dal personale o dagli studenti nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport; quest'ultima attività si svolge sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, in conformità alle leggi vigenti.

10. Il Politecnico sostiene l'Associazione laureati del Politecnico (o sue eventuali successive denominazioni), che ha la finalità di mantenere i rapporti con gli ex allievi. Il Politecnico inoltre, anche tramite detta associazione, favorisce iniziative di associazioni, eventualmente composte da allievi, volte a sostenere le professionalità proprie dell'ordinamento didattico dell'Ateneo, o comunque a migliorarne le relazioni culturali e scientifiche, purché le iniziative stesse siano compatibili con le finalità istituzionali.

Art. I.3.

Principi per l'assetto organizzativo

1. Il Politecnico adotta una struttura «a rete», attuata attraverso facoltà, dipartimenti, poli regionali e sedi territoriali per contribuire allo sviluppo culturale e tecnologico e alla competitività delle diverse realtà territoriali su cui opera.

2. Per rispondere ai suoi fini istituzionali in termini di qualità della didattica e della ricerca, il Politecnico garantisce la gestione unitaria degli obiettivi didattici dei corsi di studio omonimi e l'unicità dei progetti scientifici dei dipartimenti.

3. L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano all'efficienza dei servizi offerti.

4. Specifici articoli del presente statuto o appositi regolamenti fissano le modalità per la concreta attuazione dei predetti principi.

Art. I.4.

Autonomia regolamentare

1. I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti specificamente indicati, ed emanati con decreto rettorale. I regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto nel regolamento stesso.

Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che ne esercita il controllo di legittimità e di merito.

Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

2. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (e sue successive modificazioni/integrazioni) recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

e) il regolamento del consiglio degli studenti;

f) altri regolamenti che disciplinano organi e materie di interesse generale dell'Ateneo.

a) Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo, nonché le norme quadro per le designazioni elettive.

È deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

b) Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Ateneo, nonché gli aspetti organizzativi dell'attività didattica comuni ai predetti corsi di studio, ai sensi della normativa vigente. È deliberato dal senato accademico sentito l'Organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.).

c) Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. È deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e il collegio dei direttori di dipartimento.

d) Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, e sue successive modificazioni/integrazioni è deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per quanto di propria competenza.

e) Il regolamento del consiglio degli studenti è deliberato dal senato accademico su proposta del consiglio degli studenti, sentito il consiglio di amministrazione.

f) I regolamenti che disciplinano organi e materie di interesse generale dell'Ateneo sono deliberati dagli Organi di governo di competenza.

3. Sono regolamenti di singole strutture: i regolamenti delle facoltà, dell'O.C.D., dei dipartimenti, del collegio dei direttori di dipartimento, dei poli regionali, delle strutture di supporto e di altre strutture individuate ed istituite nell'Ateneo. Tali regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dai rispettivi organi ed emanati con decreto rettorale previa approvazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza.

3.1 I regolamenti delle facoltà disciplinano il funzionamento degli organi e dei servizi di supporto.

3.2 Il regolamento dell'organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.) disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dello stesso.

3.3 I regolamenti dei dipartimenti disciplinano il funzionamento dei singoli dipartimenti e dei relativi organi di governo.

3.4 Il regolamento del collegio dei direttori di dipartimento definisce le competenze e disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dello stesso.

3.5 I regolamenti dei poli regionali disciplinano il funzionamento dei singoli poli e dei relativi organi di governo.

3.6 I regolamenti delle strutture di supporto, comprese quelle per lo sviluppo delle sedi territoriali, definiscono l'organizzazione e fissano le norme di funzionamento.

3.7 I regolamenti di altre strutture individuate ed istituite nell'Ateneo definiscono l'organizzazione e fissano le norme di funzionamento.

PARTE II

ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO

Art. II.1.

Tipologia

1. Sono organi di governo del Politecnico:

il rettore;

il senato accademico;

il consiglio di amministrazione.

2. Sono organi propositivi e consultivi di Ateneo, ove attivati: il collegio dei direttori di dipartimento, l'Organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.), il consiglio degli studenti.

I rispettivi presidenti e coordinatori hanno accesso, per quanto di loro competenza, ai documenti che formano oggetto delle decisioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali.

Ogni organo deliberante ha l'obbligo di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi.

3. È organo di controllo interno il collegio dei revisori dei conti.

4. È organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. II.2.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

2. In particolare spetta al rettore:

a) emanare lo statuto e i regolamenti di Ateneo;

b) curare l'osservanza dello statuto, delle leggi e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

c) convocare e presiedere il senato accademico, anche nella forma integrata, e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere;

d) convocare e presiedere sedute congiunte di senato accademico e consiglio di amministrazione;

e) emanare i regolamenti interni delle singole strutture e fissare direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle stesse;

f) emanare gli atti relativi allo stato giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori;

g) esercitare l'autorità disciplinare nei limiti della vigente normativa;

h) stipulare le convenzioni e i contratti non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca;

i) sottoscrivere gli atti costitutivi di società di capitali o di fondazioni o gli atti di acquisto di partecipazioni in società di capitali;

j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Con cadenza biennale, il rettore indice una conferenza di Ateneo sulle attività svolte e sulle linee di sviluppo dell'Ateneo, aperta a tutte le componenti del Politecnico e ai rappresentanti delle istituzioni e della società.

4. Il rettore dura in carica quattro anni e può essere immediatamente rieletto una sola volta. Qualora per qualunque motivo egli non dovesse completare il proprio mandato, vengono indette elezioni suppletive per il periodo residuo.

5. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione ed è proclamato eletto dal Ministro.

L'elettorato attivo spetta:

ai professori di prima e seconda fascia;

ai ricercatori confermati;

agli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà;

ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Il loro voto verrà pesato con un coefficiente pari al 10% con le modalità previste dal relativo regolamento elettorale.

6. Il rettore nomina, scegliendoli tra i professori di prima fascia:

un prorettore vicario, con la delega a supplirlo in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni di rettore in caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del rettore in carica, fino all'entrata in carica del nuovo eletto;

un prorettore delegato;

un prorettore vicario di polo per ognuno dei poli regionali.

7. Al fine di favorire l'efficienza dei servizi e l'attuazione delle politiche di Ateneo, il rettore può delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale.

Art. II.3.

Il senato accademico

1. Al senato accademico compete la funzione di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Ateneo, con particolare riguardo alla didattica e alla ricerca, vigilare sul funzionamento complessivo della istituzione ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto o da altri regolamenti di Ateneo.

2. In particolare spetta al senato accademico:

a) elaborare, in coerenza con i piani di sviluppo nazionali e regionali, il programma di sviluppo scientifico e didattico e le correlate esigenze finanziarie, edilizie e di organico, assumendo come base le indicazioni fornite dagli organi di governo, dalle facoltà, dai dipartimenti, dai poli regionali, dalle sedi territoriali e da altri organi pertinenti, ed approvare il programma stesso, sentito il consiglio di amministrazione;

b) deliberare in merito all'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di facoltà, dipartimenti, poli regionali, sedi territoriali e altre strutture, sentiti gli organi di competenza e gli altri organismi didattico-scientifici dell'Ateneo;

c) indicare al consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte avanzate annualmente da facoltà, dipartimenti, poli regionali e sedi territoriali, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, al fine della redazione del bilancio di previsione dell'Ateneo;

d) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

e) attribuire ai dipartimenti, secondo apposita procedura, le risorse disponibili per l'incremento dell'organico di personale docente comprese quelle che lo stesso senato ha assegnato ai poli regionali e alle sedi territoriali per il loro sviluppo;

f) ripartire annualmente tra le facoltà le risorse finanziarie disponibili per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio facenti capo alle stesse;

g) formulare indicazioni per la definizione dell'organico del personale tecnico e amministrativo, secondo criteri funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo;

h) esprimere gli orientamenti per l'acquisizione di commesse esterne e per l'effettuazione di prestazioni conto terzi coerenti con il piano generale dell'Ateneo;

i) esprimere pareri sulla partecipazione del Politecnico a consorzi, nonché sulla costituzione o partecipazione a società di capitali o altre forme associative di diritto privato sentito il collegio dei direttori di dipartimento per quanto di competenza.

In seduta congiunta con il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione della fondazione di cui all'art. I.2.4 e il suo Statuto e le eventuali successive modificazioni.

j) coordinare le attività didattiche di ogni livello, comprese quelle accessorie e i servizi didattici, disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Ateneo;

k) deliberare il calendario accademico, le attività ed i servizi didattici, avendo acquisito il parere del consiglio di amministrazione per le materie di competenza;

l) curare il coordinamento delle attività scientifiche sia tra le strutture interne sia tra queste e le strutture esterne, nonché con il mondo della produzione e dei servizi, esercitando anche azione di promozione e di indirizzo;

m) determinare criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

n) deliberare sulle proposte delle facoltà in merito alla istituzione, attivazione, disattivazione e riordino dei corsi di studio, comunque erogati, previsti dagli ordinamenti didattici universitari, sentito il consiglio di amministrazione e l'O.C.D.;

o) deliberare sulle proposte dei dipartimenti in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca;

p) deliberare in merito all'afferenza e al trasferimento di docenti a dipartimenti, sentiti i dipartimenti interessati e, ove il caso, il collegio dei direttori di dipartimento;

q) approvare i regolamenti, esprimere pareri e verificarne l'applicazione nei termini previsti dall'art. I.4 del presente statuto;

r) formulare criteri generali in merito all'ammontare della contribuzione studentesca;

s) programmare e disciplinare gli accessi ai corsi di studio, sentite le facoltà interessate e il consiglio di amministrazione;

t) deliberare sulla costituzione di proprie commissioni consultive e, a maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, di commissioni deliberanti, che delibereranno a maggioranza qualificata; per le commissioni deliberanti la delega dovrà essere su oggetti definiti e dovrà determinare i principi e i criteri direttivi che la commissione dovrà rispettare.

Su richiesta motivata di almeno due membri del senato accademico, non facenti parte della commissione, la delibera verrà ridiscussa in senato accademico.

u) delegare all'O.C.D. potere deliberante su uno o più dei punti indicati all'art. II.7, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto.

Su richiesta motivata di almeno due membri del senato accademico, non facenti parte dell'O.C.D., la delibera verrà ridiscussa in senato accademico;

v) fissare la modalità per il conferimento delle lauree *ad honorem*, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il senato accademico viene rinnovato ogni quattro anni in concomitanza con il rinnovo della carica del rettore; fa eccezione la rappresentanza studentesca per la quale la durata della carica è disciplinata da leggi specifiche e dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il senato accademico, costituito con decreto del rettore, è composto da:

il rettore, che lo presiede;

i presidi di facoltà;

due direttori di dipartimento designati dal collegio dei direttori;

un docente di ruolo per ciascuna delle aree ottenute per aggregazione di dipartimenti;

due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

un numero di rappresentanti degli studenti determinato con arrotondamento all'unità superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge.

5. Alle sedute partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo che esercita le funzioni di segretario, avvalendosi di personale qualificato. Alle sedute partecipano inoltre il prorettore vicario e i prorettori vicari di polo, senza diritto di voto.

6. I rappresentanti dei docenti di ruolo vengono eletti dai docenti stessi tra gli appartenenti a ciascuno dei collegi elettorali individuati dal regolamento generale di Ateneo, con voto interno all'area di appartenenza.

7. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo vengono eletti dal personale in ruolo nell'Ateneo, secondo modalità individuate dal relativo regolamento elettorale.

8. I rappresentanti degli studenti vengono eletti con le norme previste dal relativo regolamento elettorale.

9. Il senato accademico è convocato dal rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la metà dei membri con diritto di voto.

Art. II.4.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo che, operando in coerenza con le scelte programmatiche e i criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal senato accademico, ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo della gestione amministrativa, economica, patrimoniale, nel rispetto delle prerogative delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

2. In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

a) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;

b) redigere il bilancio di previsione avvalendosi delle linee di riferimento elaborate dal senato accademico ed approvare il bilancio stesso, sentito il senato accademico. Con la stessa procedura attuare le variazioni di bilancio;

c) esprimere il parere, per quanto di sua competenza, sul programma di sviluppo dell'Ateneo predisposto dal senato accademico;

d) deliberare le risorse disponibili per l'incremento dell'organico di personale docente da attribuire ai dipartimenti;

e) deliberare annualmente l'ammontare complessivo dei mezzi finanziari per l'accensione di supplenze e contratti per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio nonché le risorse per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica;

f) deliberare sulle operazioni amministrativo-contabili per la gestione del bilancio e sui provvedimenti che comportano entrate e oneri per il bilancio;

g) approvare il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa e darne notizia al senato accademico;

h) deliberare il piano degli interventi in coerenza con le linee indicate dal programma di sviluppo formulato dal senato accademico e deliberare i relativi interventi attuativi;

i) deliberare, in coerenza con le indicazioni del senato accademico, sulla destinazione delle risorse edilizie e sull'uso degli spazi;

j) formulare, in coerenza con le indicazioni fornite dal senato accademico, la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo;

k) stabilire la misura delle indennità di carica previste a favore di persone investite di specifiche funzioni;

l) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

m) approvare i contratti e le convenzioni, fatta salva la possibilità di delega a singole strutture didattiche e di ricerca, nonché approvare, sentito il senato accademico, la costituzione di, o la partecipazione in, società di capitali o altre forme associative di diritto privato. In seduta congiunta con il senato accademico può deliberare la costituzione della fondazione di cui all'art. I.2.4 e il suo Statuto e le eventuali successive modificazioni.

n) deliberare l'ammontare della contribuzione studentesca;

o) esprimere parere in merito alla programmazione e disciplina degli accessi ai corsi di studio.

3. Il consiglio di amministrazione viene rinnovato con frequenza quadriennale due anni dopo l'entrata in carica del rettore.

4. Il consiglio di amministrazione, costituito con decreto del rettore, è composto da:

il rettore, che lo presiede;

il prorettore vicario;

il direttore amministrativo;

un rappresentante del Governo nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

un rappresentante della regione Lombardia;

un esperto designato dalla Unioncamere della Lombardia;

cinque docenti di ruolo;

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

un numero di rappresentanti degli studenti determinato con arrotondamento all'unità superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge.

5. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il prorettore delegato, i prorettori vicari di polo e il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento.

6. I rappresentanti dei docenti di ruolo e del personale tecnico-amministrativo vengono eletti dal personale in ruolo nell'Ateneo con le norme previste dai relativi regolamenti elettorali.

7. I rappresentanti degli studenti vengono eletti con le norme previste dal relativo regolamento elettorale.

8. Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario, avvalendosi di personale qualificato.

Art. II.5.

Sedute congiunte di senato accademico e consiglio di amministrazione

1. Ove previsto, si svolgono sedute congiunte di senato accademico e consiglio di amministrazione, convocate e presiedute dal rettore.

Art. II.6.

Il collegio dei direttori di dipartimento

1. Il collegio dei direttori di dipartimento è organo di coordinamento tra i dipartimenti e svolge un ruolo di collegamento tra gli Organi centrali dell'Ateneo e i dipartimenti per le materie di interesse generale.

Il collegio svolge funzioni di consulenza e di istruttoria nei confronti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riguardanti gli ambiti di pertinenza dei dipartimenti e in particolare sui seguenti argomenti:

politica della ricerca e delle relative risorse;

bilancio preventivo dell'Ateneo;

criteri e parametri del controllo di gestione dei dipartimenti;

istituzione, attivazione, disattivazione e modifiche delle strutture dipartimentali e, ove di competenza, di altre strutture di Ateneo;

attivazione e disattivazione di consorzi e altre iniziative cui l'Ateneo partecipi;

valutazione delle credenziali scientifiche dei dipartimenti;

rapporti tra i dipartimenti;

rapporti dei dipartimenti con strutture interne ed esterne all'Ateneo tutelando ruoli e funzioni dei dipartimenti;

cambio di settori scientifico-disciplinari da parte di docenti.

2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono chiedere al collegio dei direttori pareri su argomenti di competenza del collegio stesso.

3. Il collegio è composto dai direttori dei dipartimenti ed è presieduto da un coordinatore eletto tra i direttori stessi e nominato con decreto del rettore. Il coordinatore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta; cessa comunque al termine del mandato di direttore di dipartimento.

4. Il collegio designa due direttori di dipartimento a far parte del senato accademico.

5. Il coordinatore designa un direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento che viene nominato con decreto del rettore.

6. Il collegio adotta un regolamento contenente le norme relative alla definizione delle competenze, all'organizzazione e al funzionamento dello stesso. Il regolamento è approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza ed emanato con decreto del rettore.

Art. II.7.

L'organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.)

1. L'organismo di coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.) ha il compito di formulare proposte e pareri al senato accademico in merito a regole didattiche generali comuni alle facoltà, ai corsi di studio o a gruppi ampi di corsi di studio.

2. Esso è costituito dai presidi, da una rappresentanza dei direttori di dipartimento, dal direttore della scuola di dottorato, dal presidente di ciascun consiglio di corso di studio attivo nell'Ateneo, dal coordinatore dell'osservatorio della didattica di Ateneo, da una rappresentanza eletta dei settori scientifico-disciplinari, da una rappresentanza degli studenti, ed è insediato dal rettore.

Le modalità di individuazione delle rappresentanze sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. I membri eletti durano in carica quattro anni. L'O.C.D. è presieduto da un coordinatore individuato a rotazione tra i presidi.

3. Gli ambiti di intervento esclusivi dell'O.C.D. sono di natura didattica e riguardano:

la struttura degli ordinamenti didattici e del regolamento didattico di Ateneo;

criteri generali di salvaguardia della formazione di base comune rispettivamente per i corsi di studio dell'area dell'ingegneria e dell'architettura e per quelli interdisciplinari;

criteri generali di coordinamento fra corsi di studio di differenti livelli;

criteri e modalità di ammissione ai corsi di studio dei vari livelli;

criteri e modalità di accesso agli anni di corso successivi al primo dei vari corsi di studio;

criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi universitari;

regole generali per gli esami di laurea;

criteri per l'accreditamento, l'insegnamento e la verifica delle lingue straniere;

coordinamento e organizzazione dell'attività didattica;

regole generali per i trasferimenti e i riconoscimenti di periodi di studio all'estero;

formulazione di pareri sulle proposte delle facoltà in merito all'istituzione e attivazione di corsi di studio, anche interfacoltà;

formulazione di pareri e proposte sulle collaborazioni internazionali e sugli aspetti didattici di corsi di studio interuniversitari;

formulazione di pareri per tutte le questioni di natura didattica interfacoltà che il senato accademico ritenga di sottoporgli.

4. Su apposita delega del senato accademico, l'O.C.D. potrà deliberare in modo definitivo su uno o più dei predetti punti, fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione.

5. È istituita la Giunta dell'O.C.D., la cui composizione e i cui compiti sono definiti nel regolamento dell'O.C.D., che verrà approvato dal senato accademico ed emanato dal rettore. Sulla base di tale regolamento, l'O.C.D. potrà altresì articolarsi in commissioni in funzione degli argomenti da trattare.

Art. II.8.

Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive verso gli organi centrali di governo. Le proposte dovranno riguardare i temi in discussione nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Tali organismi dovranno esprimere su di esse motivato parere. Il consiglio degli studenti può chiedere che nelle riunioni del senato accademico o del consiglio di amministrazione vengano inseriti punti all'ordine del giorno. Anche su tale richiesta dovrà essere espresso motivato parere.

2. In particolare il consiglio degli studenti:

fornisce pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;

esprime parere obbligatorio sulle variazioni dei contributi scolastici e sulla elargizione di borse e sussidi agli studenti;

esprime parere obbligatorio in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;

esprime parere obbligatorio in relazione alle norme che disciplinano la collaborazione degli studenti per le attività di cui all'art. I.2. comma 9;

ha potere di proposta di iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

Qualora il consiglio degli studenti non fornisca entro trenta giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

3. Il consiglio degli studenti è composto da rappresentanti degli studenti in carica negli organi centrali di governo, nei consigli di facoltà, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio e nel comitato per lo sport universitario.

4. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni.

Art. II.9.

Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Politecnico adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta dall'Ateneo verificando con idonee modalità, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. La realizzazione di tali fini viene attuata mediante la costituzione di un nucleo di valutazione di Ateneo la cui composizione è definita in coerenza con la normativa vigente e la cui nomina viene effettuata con decreto rettorale. Lo stesso organismo opera autonomamente e risponde al rettore.

3. La durata dell'organismo coincide con la durata del mandato del rettore.

4. Il nucleo dispone di un apposito contingente di personale e ha diritto di accedere ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonché alla pubblicità e alla diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. II.10.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa del Politecnico.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità e in particolare al collegio compete:

redigere una relazione sul bilancio preventivo e la relazione illustrativa sul rendiconto consuntivo;

effettuare verifiche di cassa;

procedere alla verifica della correttezza degli atti amministrativi delle strutture dotate di autonomia contabile.

3. Il collegio, nominato con decreto rettorale, è composto da:

un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza;

quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra dipendenti, anche collocati a riposo, di amministrazioni pubbliche e/o tra iscritti nel registro dei revisori contabili, di particolare e specifica professionalità nel settore.

4. La funzione di revisore dei conti non può essere attribuita consecutivamente per più di due volte.

5. La durata della carica dei revisori dei conti è quadriennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione.

PARTE III

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. III.1.

Organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica

1. L'organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica del personale tecnico-amministrativo, dirigenti compresi, del Politecnico di Milano, è disciplinata dal presente articolo e da regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali al tempo vigenti.

Le risorse di personale tecnico-amministrativo, dirigenti compresi, sono definite dall'Ateneo nell'ambito della sua autonomia.

Il Politecnico può conferire, ad esperti di provata competenza, incarichi dirigenziali individuali, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per la dirigenza del comparto università nel tempo vigenti, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso.

2. Il direttore amministrativo:

a) è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo;

b) è responsabile dell'amministrazione centrale ed esplica attività di indirizzo, di gestione, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale tecnico-amministrativo;

c) può delegare sue funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo, secondo esigenze di volta in volta individuate;

d) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti;

e) presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

3. L'incarico di direttore amministrativo, rinnovabile, è conferito dal rettore ai sensi della vigente normativa, sentito il consiglio di amministrazione, per tutta la durata del mandato del rettore stesso. L'incarico può essere motivatamente revocato prima della scadenza.

Il direttore amministrativo può proporre la nomina di un vicario, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico. Il vicario è nominato con decreto del rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o cessazione dell'incarico del direttore amministrativo.

4. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze.

Ad essi competono la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

5. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

6. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, da parte di personale tecnico-amministrativo, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) nel tempo vigenti, è disposto dal direttore amministrativo, considerate le capacità proprie del soggetto individuato ed il quadro di autonomia e di responsabilità nell'ambito della categoria di appartenenza.

Tale incarico è soggetto a valutazione periodica dei risultati raggiunti.

7. È costituito il collegio dei dirigenti, presieduto dal direttore amministrativo, con il precipuo compito di assicurare coerenza ed efficienza alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

8. Le modalità di impiego del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso strutture non dell'amministrazione centrale sono determinate dal responsabile della struttura.

PARTE IV

FACOLTÀ, DIPARTIMENTI E POLI

Art. IV.1.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura didattica di appartenenza dei professori e ricercatori per lo svolgimento della loro attività d'insegnamento. Ad essa fanno capo i corsi di laurea, di laurea specialistica, di master universitario e di specializzazione.

2. Sono organi della facoltà:

il preside;

il consiglio di facoltà;

i consigli di corso di studio;

l'osservatorio della didattica.

3. La facoltà con proprio regolamento potrà istituire una giunta definendone composizione e competenze.

Art. IV.2.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto del senato accademico.

2. Spetta al preside:

a) convocare e presiedere il consiglio di facoltà dandone esecutività alle deliberazioni;

b) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e vigilare sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.

3. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà tra i professori ordinari in regime di impegno a tempo pieno, o che optino in tal senso in caso di elezione, appartenenti alla facoltà ed è nominato con decreto del rettore.

4. Il preside dura in carica quattro anni e può essere immediatamente rieletto solo una volta. Il mandato del preside inizia contemporaneamente a quello del rettore. Qualora, per qualunque motivo, egli non dovesse completare il proprio mandato, vengono indette elezioni suppletive per il periodo residuo.

5. Il preside designa un vicario nominato dal rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il preside vicario supplisce il titolare nei casi di impedimento o di assenza. Inoltre, in tali casi, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e dell'O.C.D. Egli esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

6. Per lo svolgimento delle loro funzioni i presidi si avvalgono di strutture di supporto di cui all'art. V.1.

Art. IV.3.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà ha il compito di programmare e di gestire le attività didattiche che fanno capo alla facoltà in conformità con gli orientamenti generali espressi dal senato accademico e compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

2. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) formula il proprio progetto didattico articolato in funzione dei corsi di studio e lo aggiorna annualmente anche ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo d'Ateneo;

b) dà gli indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti didattici di ciascuno dei corsi di studio della facoltà, tenendo conto dei criteri fissati dall'O.C.D.;

c) esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio che fanno capo alla facoltà;

d) formula proposte per la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

e) attiva, su indicazione vincolante del dipartimento coinvolto, le procedure di valutazione comparativa dei professori e ricercatori e procede alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori ai sensi della normativa vigente;

f) collabora con i dipartimenti all'individuazione degli insegnamenti da attivare e ne concorda le modalità di copertura;

g) assegna i docenti proposti dai dipartimenti agli insegnamenti dei corsi di studio;

h) emette i bandi per la copertura di insegnamenti;

i) concede nulla osta ai professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere vincolante dei dipartimenti interessati;

j) formula le proprie esigenze didattiche, le comunica ai dipartimenti interessati che ne terranno conto nella formulazione delle proprie richieste al senato accademico, e esprime il parere sulle conseguenti richieste formulate dai dipartimenti stessi;

k) definisce la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio e l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica sulla base delle assegnazioni finanziarie e delle risorse ricevute annualmente dall'Ateneo;

l) delibera in via definitiva sui regolamenti didattici proposti dai consigli di corso di studio tenendo conto delle assegnazioni ricevute e in coerenza con i criteri fissati dall'O.C.D.;

m) approva le proposte di conferimento di laurea *ad honorem*.

3. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e da tutti i ricercatori confermati che fanno parte della facoltà. Partecipano, in qualità di uditori, i ricercatori non confermati.

Ne fa inoltre parte una rappresentanza di studenti il cui numero è determinato con arrotondamento all'unità superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge.

Art. IV.4.

I consigli di corso di studio

1. L'articolazione delle facoltà in Consigli di corso di studio è deliberata dal senato accademico sentito l'O.C.D. su proposta delle Facoltà stesse, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) almeno nella stessa sede, per i corsi di laurea e di laurea specialistica affini, è costituito un unico consiglio di corso di studio;

b) per i corsi di laurea specialistica con caratteristiche di trasversalità possono essere costituiti specifici consigli di corso di studio solo ove ciò risulti indispensabile allo sviluppo del progetto culturale e formativo.

2. Fanno parte di tali consigli tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali dei corsi di studio e una rappresentanza degli studenti il cui numero è determinato con arrotondamento all'unità superiore rispetto alla percentuale minima prevista per legge. Tale percentuale viene calcolata tenendo conto che il numero di professori di ruolo e di ricercatori confermati è quello di coloro che hanno indicato tale consiglio di corso di studio come prioritario.

3. Il consiglio di corso di studio ha la responsabilità didattica dei propri corsi di studio e della definizione dei relativi obiettivi didattici e formativi, in sintonia con le indicazioni e direttive della facoltà cui appartiene, e ha il compito di:

proporre alla facoltà di cui fa parte il regolamento didattico dei propri corsi di studio previo parere favorevole della commissione didattica paritetica, costituita come specificato nel regolamento generale di Ateneo, per quanto previsto dalla normativa vigente;

approvare i programmi degli insegnamenti;

deliberare, nell'ambito delle regole e principi stabiliti dalla facoltà di appartenenza ed in coerenza con le norme generali fissate dall'O.C.D., sulle pratiche di propria pertinenza.

4. I presidenti dei consigli di corso di studio durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del rettore.

I presidenti sono eletti da tutti i componenti del consiglio di corso di studio tra i professori ordinari e straordinari in organico alla facoltà cui afferisce il corso di studio, o ad una delle facoltà nel caso di un corso di studio interfacoltà. Possono essere eletti coloro che hanno individuato tale consiglio di corso di studio come prioritario oppure, che optino in tal senso, in caso di elezione.

Art. IV.5.

Gli osservatori della didattica

1. È istituito, per ogni facoltà, l'osservatorio della didattica con il compito di rilevare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative e delle scelte operate, elaborando proposte per il loro miglioramento.

2. L'osservatorio della didattica è composto pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti in numero complessivo non superiore a dieci. Le funzioni di presidente e di vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.

3. I docenti sono eletti nell'ambito del consiglio di facoltà. La componente studentesca è costituita da rappresentanti degli studenti in consiglio di facoltà secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo. I componenti sono rieleggibili.

4. L'osservatorio della didattica viene nominato e insediato dal preside e dura in carica quattro anni.

5. L'osservatorio della didattica redige una relazione periodica sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene presentata al consiglio di facoltà e trasmessa all'osservatorio della didattica di Ateneo.

6. È costituito l'osservatorio della didattica di Ateneo con il compito di coordinare le metodologie di rilevazione e di trasmettere al senato accademico una relazione periodica sull'andamento generale della didattica.

Esso è composto dai presidenti e dai vicepresidenti degli osservatori di facoltà. Il coordinatore è un presidente di uno degli osservatori di facoltà, eletto dai componenti dell'osservatorio della didattica di Ateneo. È insediato dal rettore e dura in carica quattro anni.

7. L'attività degli osservatori della didattica è disciplinata nel regolamento generale di Ateneo.

8. Il sistema degli osservatori si avvale delle strutture e del personale attribuito al nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. IV.6.

Il dipartimento

1. Il dipartimento è la sede istituzionale per lo svolgimento delle attività di ricerca in settori affini come indicato nel proprio progetto scientifico, per contenuti e/o per metodi nonché per lo sviluppo delle corrispondenti competenze per le attività didattiche in tutto l'Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del Politecnico.

3. Il dipartimento può costituire sezioni quali articolazioni funzionali del proprio progetto scientifico. Le sezioni sono prive di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Le modalità per l'attivazione, la disattivazione e la modifica delle sezioni sono demandate al regolamento del dipartimento.

4. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca anche interdipartimentale e interuniversitaria;

b) svolgere attività di ricerca e consulenza su contratti e convenzioni, nonché prove e certificazioni;

c) formulare, anche in collaborazione con altri dipartimenti, poli regionali, sedi territoriali e/o con altre istituzioni, il piano annuale di sviluppo dei progetti di ricerca e delle competenze didattiche da sottoporre al senato accademico ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo dell'Ateneo;

d) formulare in base alle risorse assegnate, l'indicazione alle facoltà per l'attivazione delle valutazioni comparative dei professori e ricercatori, per la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

e) contribuire alla formulazione dei progetti didattici delle facoltà;

f) collaborare con le facoltà all'individuazione degli insegnamenti da attivare, compatibilmente con le disponibilità delle sedi, concordandone le modalità di copertura;

g) curare l'uniformità e la congruenza dei programmi di insegnamenti concordati;

h) istituire ed aggiornare un albo di docenti esterni qualificati, per il conferimento di contratti di insegnamento;

i) proporre alle facoltà, in conformità con i loro progetti didattici, i docenti per la copertura degli insegnamenti, assicurandone il profilo e le competenze e la qualità del servizio didattico;

j) proporre e gestire, anche in collaborazione con altri dipartimenti, corsi di dottorato di ricerca, che si coordinano nell'ambito della scuola di dottorato.

5. Ogni professore e ricercatore deve afferire ad uno ed un solo dipartimento mediante opzione. Le opzioni di afferenza sono vagliate dal senato accademico che decide in merito, sentiti i dipartimenti interessati.

6. Il dipartimento dispone di un segretario amministrativo, di personale tecnico-amministrativo, e di un fondo di dotazione assegnati dal consiglio di amministrazione.

7. Sono organi del dipartimento: il direttore e il consiglio di dipartimento.

8. Il dipartimento, con il proprio regolamento può istituire una giunta definendone composizione e competenze.

Art. IV.7.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, o che optino in tal senso in caso di elezione, ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore resta in carica tre anni. Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

2. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, partecipa al collegio dei direttori di dipartimento convoca e presiede il consiglio e la giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attività del dipartimento, cura l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del dipartimento. Il direttore tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) è responsabile della gestione e organizzazione del personale tecnico-amministrativo e formula le richieste di finanziamento e assegnazione di nuovo personale tecnico-amministrativo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

b) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;

c) è consegnatario di tutti i beni a disposizione del dipartimento;

d) ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e di stipula di convenzioni e contratti, in armonia con gli orientamenti espressi dal senato accademico, entro lo stesso ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione come limite per gli impegni di spesa. Può inoltre operare, per delega del rettore nei casi previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il direttore designa un vice direttore nominato dal rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il vice direttore supplisce il titolare nei casi di impedimento o di assenza e ne dà comunicazione al consiglio di dipartimento. Egli esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

Art. IV.8.

Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento.

2. Fanno parte del consiglio di dipartimento due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento stesso. I rappresentanti diventano tre qualora il personale predetto superi le venti unità.

3. Fa parte del consiglio di dipartimento un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca presso il dipartimento.

4 Alle sedute del consiglio partecipa il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

5. Il consiglio è convocato dal direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta.

6. Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

a) approva il piano di sviluppo del dipartimento contenente anche le richieste di posti nei ruoli dei professori e dei ricercatori, da sottoporre al senato accademico in vista della stesura del piano di sviluppo dell'Ateneo;

b) indica i criteri generali per l'utilizzazione coordinata di tutte le risorse assegnate al dipartimento;

c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo e le relative relazioni;

d) delibera in merito al punto 4 dell'art. IV.6.

e) delibera l'attivazione di contratti di ricerca, di consulenza, di didattica e di convenzioni;

f) cura, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative d'interesse scientifico, e formula eventuali proposte in merito da sottoporre al senato accademico o al consiglio di amministrazione;

g) dà la preventiva approvazione all'utilizzo dei fondi per spese che devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione a norma del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) formula, su iniziativa del direttore, un apposito regolamento interno in cui, tra l'altro, sono disciplinati, anche ai fini della sicurezza, l'accesso al dipartimento, ai singoli laboratori, alle officine e agli altri servizi dipartimentali.

Art. IV.9.

I poli regionali

1. Il polo regionale è la struttura di governo di una sede non metropolitana del Politecnico alla quale, in accordo con il programma di sviluppo scientifico e didattico dell'Ateneo, è associato un progetto a lungo termine, realizzato con piani di sviluppo pluriennali, tesi a integrare attività didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico, in accordo anche con le specificità, le esigenze e le opportunità del territorio di riferimento.

Il piano pluriennale è definito in accordo con i dipartimenti e le facoltà coinvolte e con il concorso della comunità locale del territorio di riferimento.

2. Il polo regionale promuove e sostiene le attività svolte nella sede dalle altre strutture dell'Ateneo.

3. Il polo regionale è dotato di autonomia finanziaria e di spesa che esercita secondo le norme previste, per le strutture di supporto, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Possono far parte del polo regionale i professori e i ricercatori che hanno il proprio compito istituzionale nei corsi di studio che hanno sede nel polo e i professori e i ricercatori che svolgono la propria attività di ricerca presso il polo nell'ambito dei progetti concordati tra polo e dipartimenti.

L'appartenenza di professori e ricercatori al polo regionale, che dovrà prevedere l'approvazione del consiglio di dipartimento e del consiglio di polo, è normata dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il polo regionale dispone di un responsabile operativo, di personale tecnico-amministrativo e di una dotazione di fondi per il proprio funzionamento assegnati dal consiglio di amministrazione.

6. Gli organi del polo regionale sono:

il prorettore vicario di polo;

il consiglio di polo;

la giunta di polo.

6.1 Il prorettore vicario di polo è nominato dal rettore, fra i professori di prima fascia facenti parte del polo regionale, esercita i poteri che gli vengono attribuiti dal rettore, convoca e presiede il consiglio e la giunta di polo e dà esecutività alle rispettive delibere.

6.2 Il consiglio di polo è l'organo di indirizzo e programmazione del polo ed esercita le seguenti funzioni:

approva il piano di sviluppo pluriennale del polo e lo aggiorna annualmente, di concerto con i dipartimenti e le facoltà interessate per quanto attiene gli aspetti scientifici e didattici;

approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

approva, su proposta della giunta, le assegnazioni di risorse disponibili per l'incremento di personale docente.

Il consiglio di polo è costituito dai professori e dai ricercatori di ruolo appartenenti al polo ed è presieduto dal prorettore vicario di polo.

Il regolamento del polo fissa i criteri per la partecipazione al consiglio di polo di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Su proposta del prorettore vicario di polo, il consiglio di polo approva la costituzione di un comitato di riferimento, composto da rappresentanti della comunità locale, che gli organi del polo consultano per la progettazione e la realizzazione di un piano di sviluppo coerente con le istanze del territorio, e di un comitato consultivo degli studenti del polo, composto dai rappresentanti eletti nei consigli di corso di studio del polo, per tutte le problematiche organizzative specifiche connesse al funzionamento delle strutture di polo riguardanti gli studenti.

6.3 La giunta di polo è responsabile della gestione del polo ed esercita le seguenti funzioni:

aggiorna il piano di sviluppo da sottoporre all'approvazione del consiglio di polo;

elabora le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di proprio personale tecnico-amministrativo;

destina, in coerenza con il piano di sviluppo, le risorse finanziarie attribuite al polo;

formula, coerentemente con il programma di sviluppo del polo, proposte per l'assegnazione di risorse disponibili per l'incremento di personale docente;

cura l'orientamento degli studenti, la promozione, la logistica e la gestione dei corsi di studi attivi nel polo in accordo con le facoltà;

opera per facilitare e potenziare l'attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti;

promuove e sviluppa attività di trasferimento tecnologico anche in collaborazione con enti e forze produttive del territorio.

La giunta di polo è composta da:

il prorettore vicario di polo, presidente;

i presidenti dei consigli di corso di studio che hanno sede nel polo;

membri eletti dal consiglio del polo, in numero pari ai presidenti dei consigli di corso di studio, il cui mandato scade assieme a quello del prorettore vicario di polo.

PARTE V

STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. V.1.

Finalità

1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e per le attività organizzative e gestionali possono essere costituite apposite strutture di supporto.

Tali strutture possono avere autonomia finanziaria e di spesa che esercitano secondo le norme previste dal regolamento per la amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Le modalità per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

PARTE VI

NORME COMUNI

Art. VI.1.

Decorrenza dei mandati

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, i mandati elettivi e quelli dei rappresentanti designati negli organi previsti nel presente statuto decorrono dal 1° gennaio.

Art. VI.2.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore e di prorettore sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva e/o designata del Politecnico e della fondazione che può essere costituita ai sensi dell'art. I.2.4, nonché con quella di membro del nucleo di valutazione di Ateneo.

Sono inoltre incompatibili con quella di preside di facoltà e di presidente e di direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo.

2. Le cariche di membro del consiglio di amministrazione, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di studio, responsabile di una struttura di supporto sono tra loro incompatibili.

3. La carica di membro del senato accademico e del senato accademico integrato, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

4. La carica di rettore, prorettore vicario, membro del senato accademico, del senato accademico integrato e del consiglio di amministrazione, di direttore di dipartimento o presidente di strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo, di dirigente amministrativo, è incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione di Ateneo.

5. Negli organi collegiali ogni membro può essere presente ad un solo titolo.

6. Tutte le cariche elettive, salva diversa specificazione, non possono essere ricoperte consecutivamente per più di due volte.

7. In caso di incompatibilità si decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

Art. VI.3.

Indennità

1. Il rettore, i prorettori, i presidi, i direttori di dipartimento, il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento, il coordinatore dell'O.C.D., i componenti del nucleo di valutazione di Ateneo, i componenti del collegio dei revisori dei conti, il vicario del direttore amministrativo percepiscono una indennità fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

PARTE VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. VII.1.

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di emanazione del decreto rettorale.

Art. VII.2.

Rinnovo degli organi

1. Tutti gli organi di governo e i responsabili di strutture restano in carica fino al termine del loro attuale mandato salvo ove diversamente disciplinato da specifici regolamenti.

Art. VII.3.

Validità dello statuto

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori, se incompatibili.

Art. VII.4.

Revisione dello statuto

La revisione dello statuto è di competenza del senato accademico integrato costituito dai membri del senato accademico integrato con sei docenti di ruolo, senza distinzione di area di appartenenza, e con due studenti. Le elezioni di tali membri avvengono contestualmente a quella dei rispettivi membri del senato accademico.

Il senato accademico integrato delibera le modifiche di Statuto sentito il consiglio di amministrazione.

Modifiche rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative vengono deliberate, a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal senato accademico nella composizione ordinaria, sentito il consiglio di amministrazione.

Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale espletate le procedure previste.

PARTE VIII

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. VIII.1.

Entrata in funzione degli organi

1. In prima applicazione del presente statuto gli organi di Governo rinnovati e i nuovi responsabili di strutture entrano in funzione il 1° novembre 2002.

Art. VIII.2.

Incompatibilità

1. In prima applicazione, per le cariche istituzionali del Politecnico, e fino al 1° gennaio 2003, non si applicano le incompatibilità di cui all'art. VI.2.

Art. VIII.3.

Regolamento generale di Ateneo

1. In prima applicazione il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico sentiti anche il collegio dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti per quanto di competenza.

02A04137

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2002), **coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 comma 1, *del citato decreto-legge n. 350 del 2001,* è prorogato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:

a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera *a)* è conseguentemente integrata.

2-bis. *La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati pos-*

sono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.

2-ter. *L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*bis *è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-*bis *del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-*bis *è versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione.*

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

«3-bis. *Se l'importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera* b) *del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera* a) *dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, è restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.*

3-ter. *All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera* c)*, quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 2001, n. 224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2001, n. 274:

1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'art. 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del sopra citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 14 *(Effetti del rimpatrio)*. — 1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere *d)* e *f)*, del predetto decreto n. 429 del 1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'art. 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-*ter* del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990.

5-*bis*. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui

all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.

6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'art. 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. *Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera* c)*, quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.*

8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'art. 13, comma 4.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1990, n. 151, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1990, n. 186:

«Art. 6 *(Tassazione presuntiva).* — 1. Per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del già citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350:

«Art. 12 *(Rimpatrio).* — 1. Nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 1° agosto 2001, fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.

2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, supplento ordinario:

«Art. 17 *(Oggetto).* — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (lettera soppressa);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis.* (Comma soppresso).».

Art. 2.

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attività detenute all'estero, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, *di traf-*

fico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del sopra citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 17 *(Disposizioni in materia di antiriciclaggio)* — 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo art. 3 del decreto-legge n. 143.

2-*bis*. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *c)*, non produce gli effetti di cui al medesimo art. 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

2-ter. *Le disposizioni di cui al comma 2-*bis *non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.».*

Art. 3.

Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare

1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1:*

1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di imposta», sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;

3) al comma 2, lettera a)*, primo periodo, le parole: «rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente», sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;*

*4) il comma 2-*bis *è sostituito dal seguente:*

*«2-*bis*. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere* a) *e* b) *del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi»;*

*5) al comma 2-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA»;*

6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;

7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*«4-*bis*. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento»;*

8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione»;

b) *dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

*«Art. 1-*bis (Emersione progressiva). — *1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:*

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.

4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.

5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.

6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1»;

c) *all'articolo 3, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-*bis *e degli altri modelli di dichiarazione».*

*2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-*bis*, 2-*ter *e 4-*bis *dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera* a)*, del presente articolo.*

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16.

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 1 *(Dichiarazione di emersione).* — 1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il *30 novembre 2002*, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta *successivo a quello* in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato *rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente*, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in

ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

2-bis. *La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere* a) *e* b) *del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi.*

2-ter. *Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA.*

Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del *30 novembre 2002*. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal *30 novembre 2002*. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.

4-bis. *I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.*

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'art. 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione.

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

8-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi inse-

diamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario:

«4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della sopra citata legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 3 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione *di cui agli articoli 1 e 1*-bis *e degli altri modelli di dichiarazione*, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.

5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario:

«2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.».

Art. *3*-bis.

Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

1. Al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 1, la lettera* c) *è sostituita dalla seguente:*

*«*c) *banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»;*

b) *all'articolo 8, comma 3*-ter*, le parole: «o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato», sono sostituite dalle seguenti: «da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1996, n. 102, così come modificati dal presente articolo:

«Art. 6 *(Regime fiscale per i soggetti non residenti)*. — 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-*bis*. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

2. (Comma abrogato).».

«Art. 8 *(Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria).* — 1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:

a) da soggetti non residenti;

b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.

3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.

3-*ter*. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'art. 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, *da banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.*

Art. *3*-ter.

Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario

1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

*«4-*bis*. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante «Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 2001, n. 240, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 dicembre 2001, n. 431, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2001, n. 290, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 1 *(Comitato di sicurezza finanziaria).* — 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'art. 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

2-*bis*. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.

2-*ter*. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

*4-*bis*. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario.*

5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'art. 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A04583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8872
Yen giapponese	115,42
Corona danese	7,4314
Lira Sterlina	0,61320
Corona svedese	9,1913
Franco svizzero	1,4684
Corona islandese	85,43
Corona norvegese	7,5925
Lev bulgaro	1,9504
Lira cipriota	0,57604
Corona ceca	30,137
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	240,75
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5602
Lira maltese	0,4008
Zloty polacco	3,5852
Leu romeno	29575
Tallero sloveno	224,8710
Corona slovacca	41,725
Lira turca	1179000
Dollaro australiano	1,6492
Dollaro canadese	1,3953
Dollaro di Hong Kong	6,9195
Dollaro neozelandese	1,9900
Dollaro di Singapore	1,6140
Won sudcoreano	1154,51
Rand sudafricano	9,6927

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0000

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di tre richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 aprile 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentadue cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita:

dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente";

nonché dall'art. 1056 del codice civile: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia?".».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso C.O.D.A. C.O.N.S., Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma, tel. 06/3725809.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 aprile 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentadue cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, limitatamente alla seguente parte: Art. 5, lettera *h)* limitatamente alle parole: "usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate," e alle parole "Il Ministro per la sanità con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo?".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso C.O.D.A. C.O.N.S., Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma, tel. 06/3725809.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 aprile 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentadue cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alle seguenti parti delle disposizioni di cui al capo V - Procedure semplificate del titolo I - Gestione dei rifiuti:

Art. 33 - Operazioni di recupero, limitatamente al comma 8, lettere:

"*b)* delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera *p)* dell'art. 6."; nonché al comma 9 dello stesso art. 33, limitatamente alle parole:

"alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative?".».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso C.O.D.A. C.O.N.S., Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma, tel. 06/3725809.

02A05050 - 02A05051 - 02A05052

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantasol»

Estratto decreto NCR n. 73 del 1º marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PANTASOL anche nelle forme e confezioni «0,025% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pantafarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Palestro, 14, codice fiscale 07441660631.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,025% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 034845038 (in base 10), 117DCG (in base 32).

Classe: A allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: spray nasale, soluzione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Products Line S.r.l. - via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: Un flacone contiene:

principio attivo: Flunisolide 5,00 mg;

eccipienti: Glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico,sodio citrato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, alcool benzilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04441

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventoflu»

Estratto decreto NCR n. 74 del 1º marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VENTOFLU anche nelle forme e confezioni: «0,025% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml - titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale in Pistoia, vicolo dè Bacchettoni, 1/A, codice fiscale 01056750472.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,025% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 034843033 (in base 10), 117BDT (in base 32).

Classe: A allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: spray nasale, soluzione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Special Product's Line S.r.l. - via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: Flunisolide 5,00 mg;

eccipienti: Glicole propilenico, sodio cloruro, acido citrico, sodio citrato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, alcool benzilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04442

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glibomet»

Estratto decreto n. 89 dell'11 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLIBOMET anche nelle forme e confezioni: «5» «400 mg + 5 mg compresse film rivestite» 40 compresse e «5» «400 mg + 5 mg compresse film rivestite» 60 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in La Vettola - Pisa, via Livornese n. 897, c.a.p. 56100, codice fiscale 00678100504.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «5» «400 mg + 5 mg compresse film rivestite» 40 compresse.

A.I.C. n. 026129039 (in base 10), 0SXDNH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «a» il prezzo sarà di £ 8.400 pari a euro 4,34;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art, 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Berlin Chemie AG stabilimento sito in Berlin (Germany), Glienicker WEG 125 - 127 (controlli su m. p., confezionamento, controlli su p. finito); Berlin Chemie AG stabilimento sito in Berlin (Germany), Tempelhofer WEG 83 (produzione e controlli analitici in process);

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 400 mg; glibenclamide 5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 65 mg; amido 55 mg: biossido di silicio 20 mg: gelatina 40 mg; glicerina 17,5 mg; talco 15 mg; magnesio stearato 7,5 mg: cellulosa acetoftalato 2 mg: dietile ftalato 0,5 mg.

Confezione: «5» «400 mg + 5 mg compresse film rivestite» 60 compresse.

A.I.C. n. 026129041 (in base 10), 0SXDNK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «a» il prezzo sarà di L. 12. 600 pari a euro 6,51.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art, 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Berlin Chemie AG stabilimento sito in Berlin (Germany), Glienicker WEG 125 - 127 (controlli su m. p., confezionamento, controlli su p. finito); Berlin Chemie AG stabilimento sito in Berlin (Germany), Tempelhofer WEG 83 (produzione e controlli analitici in process).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: Metformina cloridrato 400 mg; Glibenclamide, 5 mg;

eccipienti: Cellulosa microcristallina 65 mg; Amido 55 mg; Biossido di silicio 20 mg: Gelatina 40 mg; Glicerina 17,5 mg; Talco 15 mg: Magnesio stearato 7,5 mg; Cellulosa acetoftalato 2 mg; dietile ftalato 0,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito tipo 2 (Niddm, non insulino - dipendente) che non sia controllabile con la sola dieta o con lo dieta e sulfaniluree o biguanidi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04440

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalisin»

Estratto decreto NCR n. 142 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANTALISIN nelle forme e confezioni: «200 ml compresse rivestite con film» 10 compresse «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Centra Medicamenta OTC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Buonarroti Michelangelo, 23 20093 Cologno Monzese (Milano) codice fiscale 02605390968.

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C. n. 029129032 (in base 10), OVSYB8 (in base 32) Classe: «c».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Frosst Iberica S.A., Alcalà De Henares, Spagna.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: Ibuprofene sale di lisina mg 342 (equivalente ad ibuprofene acido libero mg 200);

eccipienti: Polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse A.I.C. n. 029129020 (in base 10), 0VSY9W (in base 32) Classe: «c».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di autamedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Frosst Iberica S.A., Alcalà De Henares, Spagna.

Composizione:

Una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: Ibuprofene sale di lisina mg 342 (equivalente ad ibuprofene acido libero mg 200);

eccipienti: Polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nello documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: sollievo dal dolore di entità lieve-moderata, inclusi mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, dolori muscolari e dolori articolari di minore intensità. Febbre.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klean Prep»

Estratto decreto n. 108 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società UCB Pharma S.p.a., con sede in via Praglia, 15, Pianezza, Torino, con codice fiscale 00471770016.

Medicinale KLEAN PREP.

Confezione A.I.C. n. 028263010 - 4 bustine (sospesa).

È ora trasferita alla società: Norgine Italia S.r.l., con sede in via Panzini, 13 Milano, con codice fiscale 11116290153.

I lotti del medicinale prodotti, a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Onkotrone»

Estratto decreto n. 110 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Asta Medica S.p.a., con sede in via G. Zanella, 3/5, Milano, con codice fiscale 00846530152.

Medicinale ONKOTRONE.

Confezione A.I.C. n. 033834019 - «10 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 5 ml uso endovenoso.

Confezione A.I.C. n. 033834021 - «20 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 10 ml uso endovenoso.

Confezione A.I.C. n. 033834033 - «25 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 12,5 ml uso endovenoso.

Confezione A.I.C. n. 033834045 - «30 mg concentrato per soluzione iniettabile» flaconcino da 15 ml uso endovenoso.

È ora trasferita alla società: Baxter S.p.a., con sede in viale Tiziano, 25, Roma, con codice fiscale 00492340583.

I lotti del medicinale prodotti, a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimbex»

Estratto provvedimento UPC/II/1139 del 26 marzo 2002

Specialità medicinale NIMBEX.

Confezioni:

031975016/M - «2» 5 fiale da 2,5 ml 2 mg/ml;

031975028/M - «2» 5 fiale da 5 ml 2 mg/ml;

031975030/M - «2» 5 fiale da 10 ml 2 mg/ml;

031975042/M - «2» 2 fiale da 25 ml 2 mg/ml;

031975055/M - «5» 1 flaconcino da 30 ml 5 mg/ml;

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0109/001-002/W03 E W04.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere tra gli effetti indesiderati le reazioni anafilattiche ed ulteriore modifica della posologia in pazienti con malattie cardiovascolari.

I lotti già prodotti, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combisartan»

Estratto provvedimento UPC/II/1141 del 26 marzo 2002

Specialità medicinale COMBISARTAN.

Confezioni:

034134015/M - 14 compresse rivestite con film in blister;

034134027/M - 28 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W016.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione.

Modifica apportata: nuovo produttore (Novartis Ringaskiddy LTD, Ringaskiddy, Irlanda) per la fase finale della sintesi del principio attivo Valsartan.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04434

Procedura di mutuo riconoscimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin».

Estratto decreto UPC/R/5 n. 5 del 25 marzo 2002

Specialità medicinale PRONTALGIN.

Confezioni:

033074016/M - 1 flacone gocce 10 ml;

033074028/M - 5 fiale 100 mg 2 ml;

033074030/M - 20 capsule 50 mg;

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/113/01-3/N1.

Tipo di autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (2 novembre 2000).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti, e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04436

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico

Estratto decreto n. 800.5/R.P.955/D5 del 3 aprile 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

«Altego» , registrazione n. 17.192.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Goldschmidt AG (Germania) titolare della registrazione, rappresentata in Italia della società Diverseylever S.p.a.

02A04421

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vanquin»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.170/D33 del 3 aprile 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

VANQUIN:

1 flacone sospensione OS 60 ml 1,5% - A.I.C. n. 017472046;

8 confetti 50 mg - A.I.C. n. 017472059.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Warner Lambert Consumer Healthcare S.COMP.P.A., titolare dell'autorizzazione.

02A04422

Revoca all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicilan»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.478/D34 del 4 aprile 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VICILAN:

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 023546 029;

10 fiale 5 ml 100 mg - A.I.C. n. 023546 043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A04423

ISTITUTO PER LA VIGILANZA E DI INTERESSE

Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2001 (art. 14, comma 1, lettera *b*),

Il Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 14 marzo 2002 ha approvato, ai sensi

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE

		Previsione definitiva 2001	*Somme accertate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
A	*ENTRATE CONTRIBUTIVE*			
A1	Contributo di vigilanza	75.298.330.547	75.463.315.140	164.984.593
A2	Contributo di enti e privati	0	0	0
A3	Altre entrate	0	0	0
	Totale ...	75.298.330.547	75.463.315.140	164.984.593
B	*ENTRATE DIVERSE*			
B1	Entrate non contributive	1.800.000.000	2.732.393.249	932.393.249
B2	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e realizzo valori mobiliari	0	8.500.000	8.500.000
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	400.000.000	479.121.470	79.121.470
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0
	Totale ...	2.200.000.000	3.220.014.719	1.020.014.719

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
COLLETTIVO

legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive disposizioni modificative ed integrative)

dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio consecutivo dell'ISVAP per l'anno 2001.

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

			Previsione definitiva 2001	*Somme impegnate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
C	*SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI*				
C1	SERVIZI VIGILANZA				
C1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		26.227.205.000	24.528.142.023	
C1.2	Compensi per lavoro straordinario		1.837.090.000	906.187.239	
C1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		1.002.899.000	880.841.147	
C1.4	Spese di formazione professionale		161.062.000	19.447.306	
		Totale ...	29.228.256.000	26.334.617.715	-2.893.638.285
C2	SERVIZIO ALBI				
C2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		5.519.956.000	5.050.717.968	
C2.2	Compensi per lavoro straordinario		374.444.000	247.878.184	
C2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		243.478.000	230.278.527	
C2.4	Spese di formazione professionale		29.911.000	0	
C2.5	Spese per funzionamento commissioni esami idoneità		200.000.000	192.746.799	
C2.6	Spese per pubblicazione Albi e Ruolo		150.000.000	128.280.000	
C2.7	Spese Collegio di garanzia		170.000.000	157.699.980	
		Totale ...	6.687.789.000	6.007.601.458	-680.187.542
C3	SERVIZIO STUDI				
C3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		3.120.979.000	2.765.962.881	
C3.2	Compensi per lavoro straordinario		178.276.000	36.275.451	
C3.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		144.348.000	389.999.416	
C3.4	Spese di formazione professionale		14.655.000	13.774.465	
C3.5	Spese per l'organizzazione e partecipazione a congressi		120.000.000	33.155.658	
		Totale ...	3.578.258.000	3.239.167.871	-339.090.129
C4	SERVIZIO LEGALE				
C4.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		4.269.043.000	4.049.645.952	
C4.2	Compensi per lavoro straordinario		290.785.000	171.350.369	
C4.3	Indennità e rimborsi spese per missioni		168.116.000	10.035.987	
C4.4	Spese di formazione professionale		20.708.000	0	
		Totale ...	4.748.652.000	4.231.032.308	-517.619.692

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2001	*Somme impegnate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
C5	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI*			
C5.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	2.463.506.000	0	
C5.2	Compensi per lavoro straordinario	156.522.000	0	
C5.3	Indennità e rimborsi spese per missioni	86.956.000	0	
C5.4	Spese di formazione professionale	12.655.000	0	
	Totale ...	2.719.639.000	0	-2.719.639.000
C6	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE **			
C6.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	8.180.056.000	8.917.570.946	
C6.2	Compensi per lavoro straordinario	566.676.000	581.848.892	
C6.3	Spese di formazione professionale	23.009.000	9.219.188	
	Totale ...	8.769.741.000	9.508.639.026	738.898.026
C7	SERVIZIO STATISTICO***			
C7.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	0	955.242.317	
C7.2	Compensi per lavoro straordinario	0	19.138.717	
C7.3	Spese di formazione professionale	0	0	
C7.4	Indennità e rimborsi spese per missioni	0	0	
	Totale ...	0	974.381.034	974.381.034
C8	BANCA DATI SINISTRI			
C8.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri	0	255.561.614	
C8.2	Compensi per lavoro straordinario	0	13.606.201	
C8.3	Spese di formazione professionale	0	0	
C8.4	Spese di gestione	0	2.298.517.907	
C8.5	Spese di impianto	0	3.902.400.000	
	Totale ...	0	6.470.085.722	6.470.085.722
	Totale spese dirette	55.732.335.000	56.765.525.134	1.033.190.134

* *Abolito a decorrere dal 1° gennaio 2001 (delibera del 20.12.2000)*

** *A decorrere dal 1° gennaio 2001 nell'ambito del Servizio amministrazione e personale è istituita la Sezione organizzazione e sistemi (delibera del 20.12.2000)*

*** *Istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001 (delibera del 20.12.2000).*

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE

		Previsione definitiva 2001	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni
	TOTALE ENTRATE	77.498.330.547	78.683.329.859	1.184.999.312
	Utilizzo avanzo di amministrazione	9.836.819.935	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	87.335.150.482	78.683.329.859	1.184.999.312

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva 2001	*Somme impegnate*	*Differenze rispetto alle previsioni*
D	*SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI*			
	- Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	849.000.000	765.058.409	
D2	Ufficio di staff - Segreteria Presidenza e Vice Direttore Generale	1.882.665.000	2.148.972.590	
D3	Oneri di funzionamento ***	21.851.150.000	9.977.209.342	
	- Investimenti			
D4	Acquisto immobilizzazioni	6.670.000.000	693.574.228	
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	350.000.000	277.000.000	
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0	0	
	Totale spese indirette	31.602.815.000	13.861.814.569	-17.741.000.431
	TOTALE SPESE	87.335.150.000	70.627.339.703	-16.707.810.297
	Ripiano avanzo di amministrazione	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	87.335.150.000	70.627.339.703	-16.707.810.297

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Accertamenti	Riscossioni	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
I			ENTRATE CORRENTI					
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		10101	Contributo di vigilanza	75.298.330.547	75.463.315.140	75.463.315.140	0	164.984.593
		10102	Contributo di enti e privati	0	0	0	0	0
		10103	Altre entrate	0	0	0	0	
			Totale ...	75.298.330.547	75.463.315.140	75.463.315.140	0	164.984.593
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE					
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0	0	0	0	0
		10202	Altre entrate	1.800.000.000	2.732.393.249	1.371.724.987	1.360.668.262	932.393.249
			Totale ...	1.800.000.000	2.732.393.249	1.371.724.987	1.360.668.262	932.393.249
			Totale titolo I	*77.098.330.547*	*78.195.708.389*	*76.835.040.127*	*1.360.668.262*	*1.097.377.842*
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DI VALORI MOBILIARI					
	3^		ALIENAZIONE DI BENI					
		20301	Alienazione beni immobili	0	0	0	0	0
		20302	Alienazione beni mobili	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000
			Totale ...	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Impegni	Pagamenti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
I			SPESE CORRENTI					
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO					
		10101	Indennità di Presidenza	295.000.000	288.756.375	263.867.572	24.888.803	-6.243.625
		10102	Indennità componenti Consiglio	494.000.000	420.539.029	420.539.029	0	-73.460.971
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	60.000.000	55.763.005	55.763.005	0	-4.236.995
			Totale ...	849.000.000	765.058.409	740.169.606	24.888.803	-83.941.591
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO					
		10201	Stipendi	35.200.000.000	32.426.003.704	32.167.770.847	469.213.280	-2.773.996.296
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	11.115.000.000	8.512.113.290	8.452.545.290	189.584.611	-2.602.886.710
		10203	Compensi per lavoro straordinario	3.500.000.000	2.048.603.161	2.048.603.161	0	-1.451.396.839
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.650.000.000	1.122.121.661	1.034.621.661	87.500.000	-527.878.339
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	390.000.000	389.999.416	381.569.416	8.430.000	-584
		10206	Altri oneri del personale	4.930.000.000	4.928.759.772	3.388.330.772	1.540.429.000	-1.240.228
		10207	Spese di formazione professionale	480.000.000	172.929.947	156.329.947	45.440.000	-307.070.053
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	650.000.000	409.288.615	230.752.814	178.535.801	-240.711.385
		10209	Prestazioni professionali	180.000.000	164.811.828	103.931.828	60.880.000	-15.188.172
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	120.000.000	33.155.658	13.035.658	20.120.000	-86.844.342
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	5.400.000.000	4.964.581.085	4.654.126.865	312.854.196	-435.418.915
		10212	Acquisto di beni di consumo	450.000.000	358.280.645	319.713.574	38.567.071	-91.719.355
		10213	Spese per servizi e utenze	7.150.000.000	5.761.831.385	4.193.984.321	1.795.214.690	-1.388.168.615
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	320.000.000	122.862.613	79.104.113	44.288.900	-197.137.387
		10215	Spese di rappresentanza	30.000.000	10.696.200	9.044.700	1.651.500	-19.303.800
		10216	Spese di pubblicità	150.000.000	34.612.574	34.612.574	2.244.003	-115.387.426
		10217	Spese per pubblicazioni	400.000.000	274.816.214	213.043.586	61.772.628	-125.183.786
			Totale ...	72.115.000.000	61.735.467.768	57.481.121.127	4.856.725.680	-10.379.532.232

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Accertamenti	Riscossioni	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI					
		20401	Riscossione crediti diversi	400.000.000	479.121.470	479.121.470	0	79.121.470
		20402	Realizzo valori mobiliari	0	0	0	0	0
			Totale ...	400.000.000	479.121.470	479.121.470	0	79.121.470
			Totale titolo II	*400.000.000*	*487.621.470*	*487.621.470*	0	*87.621.470*
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	5^		ACCENSIONE PRESTITI					
		30501	Accensione mutui	0	0	0	0	0
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
			Totale ...	0	0	0	0	0
			Totale titolo III	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Impegni	Pagamenti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI					
		10301	Oneri tributari e finanziari	3.503.000.000	3.152.869.653	2.728.309.885	424.559.768	-350.130.347
		10302	Altri oneri	150.000.000	100.969.645	72.996.565	27.973.080	-49.030.355
			Totale ...	3.653.000.000	3.253.839.298	2.801.306.450	452.532.848	-399.160.702
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI					
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	2.273.310.000	0	0	0	-2.273.310.000
		10402	Fondo di compensazione entrate	1.424.840.482	0	0	0	-1.424.840.482
		10403	Altri fondi	0	0	0	0	0
			Totale ...	3.698.150.482	0	0	0	-3.698.150.482
			Totale titolo I	*80.315.150.482*	*65.754.365.475*	*61.022.597.183*	*5.334.147.331*	*-14.560.785.007*
II			SPESE IN CONTO CAPITALE					
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI					
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	300.000.000	0	0	0	-300.000.000
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	60.000.000	50.405.600	49.301.600	1.104.000	-9.594.400
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	6.050.000.000	4.418.531.588	176.985.997	4.415.663.591	-1.631.468.412
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	250.000.000	127.037.040	127.037.040	19.770.702	-122.962.960
		20505	Acquisto automezzi	10.000.000	0	0	0	-10.000.000
			Totale ...	6.670.000.000	4.595.974.228	353.324.637	4.436.538.293	-2.074.025.772
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
		20601	Concessione crediti diversi	350.000.000	277.000.000	277.000.000	0	-73.000.000
		20602	Acquisto valori mobiliari	0	0	0	0	0
			Totale ...	350.000.000	277.000.000	277.000.000	0	-73.000.000
			Totale titolo II	*7.020.000.000*	*4.872.974.228*	*630.324.637*	*4.436.538.293*	*-2.147.025.772*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Accertamenti	Riscossioni	Totale residui attivi	Differenza accertamenti - previsioni
IV			PARTITE DI GIRO					
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40601	Partite di giro	31.602.000.000	22.664.632.905	22.616.944.226	47.688.679	-8.937.367.095
			Totale ...	31.602.000.000	22.664.632.905	22.616.944.226	47.688.679	-8.937.367.095
			Totale titolo IV	*31.602.000.000*	*22.664.632.905*	*22.616.944.226*	*47.688.679*	*-8.937.367.095*
			TOTALE ENTRATE	109.100.330.547	101.347.962.764	99.939.605.823	1.408.356.941	-7.752.367.783
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	*9.836.819.935*	0	0	0	0
			TOTALE A PAREGGIO	118.937.150.482	0	0	0	0

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2001	Impegni	Pagamenti	Totale residui passivi	Differenza impegni - previsioni
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI					
	7^		ESTINZIONE PRESTITI					
		30701	Rimborsi mutui	0	0	0	0	0
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
			Totale ...	0	0	0	0	0
			Totale titolo III	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV			PARTITE DI GIRO					
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40801	Partite di giro	31.602.000.000	22.664.632.905	21.487.445.080	1.202.265.831	-8.937.367.095
			Totale ...	31.602.000.000	22.664.632.905	21.487.445.080	1.202.265.831	-8.937.367.095
			Totale titolo IV	*31.602.000.000*	*22.664.632.905*	*21.487.445.080*	*1.202.265.831*	*-8.937.367.095*
			TOTALE USCITE	118.937.150.482	93.291.972.608	83.140.366.900	10.972.951.455	-25.645.177.874
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0
			TOTALE A PAREGGIO	118.937.150.482	0	0	0	0

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Tit.		Previsione definitiva 2001	Accertamenti	Riscossioni	Totale residui attivi	Differenza accertamenti-previsioni
I	ENTRATE CORRENTI	77.098.330.547	78.195.708.389	76.835.040.127	1.360.668.262	1.097.377.842
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	400.000.000	487.621.470	487.621.470	0	87.621.470
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
IV	PARTITE DI GIRO	31.602.000.000	22.664.632.905	22.616.944.226	47.688.679	-8.937.367.095
	TOTALE ENTRATE	109.100.330.547	101.347.962.764	99.939.605.823	1.408.356.941	-7.752.367.783
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	9.833.819.935	0	0	0	0
	TOTALE	118.934.150.482	101.347.962.764	99.939.605.823	1.408.356.941	-7.752.367.783

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE						
Tit.		Previsione definitiva 2001	Impegni	Pagamenti	Totale residui passivi	Differenza impegni-previsioni
I	SPESE CORRENTI	80.315.150.482	65.754.365.475	61.022.597.183	5.334.147.331	-14.560.785.007
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.020.000.000	4.872.974.228	630.324.637	4.436.538.293	-2.147.025.772
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
IV	PARTITE DI GIRO	31.602.000.000	22.664.632.905	21.487.445.080	1.202.265.831	-8.937.367.095
	TOTALE SPESE	118.937.150.482	93.291.972.608	83.140.366.900	10.972.951.455	-25.645.177.874
	RIPIANO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0
	TOTALE	118.937.150.482	93.291.972.608	83.140.366.900	10.972.951.455	-25.645.177.874

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31.12.2001

CONTO DI CASSA	FONDO DI CASSA AL 31.12.2000			**35.591.785.959**
	Residui	**Competenza**	**TOTALE**	
ENTRATA – Somme Riscosse	779.998.685	99.939.605.823	100.719.604.508	
SPESA – Somme Pagate	7.225.662.138	83.140.366.900	90.366.029.038	
	-6.445.663.453	16.799.238.923	10.353.575.470	
	AVANZO GESTIONE DI CASSA			**10.353.575.470**
	FONDO CASSA AL 31.12.2001			**45.945.361.429**
SITUAZIONE DEI RESIDUI	**Dei Preced. Esercizi**	**Esercizio 2001**	**TOTALE**	
RESIDUI ATTIVI – Somme accertate da riscuotere	0	1.408.356.941	1.408.356.941	
RESIDUI PASSIVI –Somme impegnate da pagare	821.345.747	10.151.605.708	10.972.951.455	
	-821.345.747	-8.743.248.767	-9.564.594.514	
	MAGGIORI RESIDUI PASSIVI			**- 9.564.594.514**
	AVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2001			**36.380.766.915 ***

* *di cui L. 18.233.124 126 avanzo di amministrazione ex art 16 regolamento per la contabilità e l'amministrazione*
L. 18.147.642.789 avanzo di amministrazione dell'esercizio

02A04492

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Aiello del Friuli - Soc. coop. a r.l.» in Aiello del Friuli e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1016 del 28 marzo 2002 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile., la «Cooperativa di consumo di Aiello del Friuli - Soc. coop. a r.l.» con sede in Aiello del Friuli, costituita il 21 novembre 1907, per rogito notaio dott. Bruno Privileggio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Beppi Fulvio Candido, con studio in Povoletto, via IV settembre, 5.

02A04490

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651096/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 4 2 4 *

€ 0,77